



FINANZA AZIENDALE

Come si previene la crisi di impresa

Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza ha introdotto una serie di misure volte a monitorare costantemente l'andamento societario e individuare tempestivamente un eventuale stato di crisi aziendale

di Diana Lesic

Il nuovo impianto normativo del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, entrato in vigore il 15 luglio 2022, ha determinato un innovativo approccio alla gestione delle imprese basato su un sistema di valutazione in termini di “forward looking” della crisi e del possibile

rischio di default delle imprese. A spiccare, tra le varie richieste del legislatore, è senz'altro l'obbligo imposto in capo all'imprenditore di implementare rispettivamente misure idonee (comma 1 art. 3 CCII) e adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili

In alto:
l'ingresso del
tribunale di
Milano

(comma 2 art. 3 CCII) idonei a monitorare costantemente l'andamento della società e individuare tempestivamente un eventuale stato di crisi aziendale.

Gli indicatori da osservare.

Per individuare tempestivamente

un eventuale stato di crisi aziendale la norma stabilisce al terzo comma del medesimo articolo che le misure per gli imprenditori individuali e gli assetti ritenuti idonei per le aziende dovranno consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere:

o patrimoniale (ergo patrimonio netto negativo, sbilanciamenti tra investimenti e relative coperture, eccessivo ricorso al capitale di terzi rispetto al capitale proprio, ecc.)

o economico (quindi riduzione dei ricavi, eccessivo peso dei costi, scarsa redditività ecc.)

o finanziario (ovvero incapacità di produrre sufficiente cash flow caratteristico per far fronte alle uscite monetarie)

rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale;

b) verificare la non sostenibilità dei debiti e l'assenza di prospettive di continuità aziendale per i 12 mesi successivi e i segnali di allarme identificati dal successivo quarto comma dell'articolo;

c) ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento per l'avvio della Composizione negoziata della crisi.

Da tutto questo emerge la chiara volontà del legislatore di far sì che le aziende abbandonino il mero "specchietto retrovisore" del monitoraggio del loro stato di salute attraverso l'analisi dei dati storici che a lungo ha caratterizzato la visione non solo aziendale, ma anche quella all'interno degli istituti di credito, per allargare il campo concentrandosi sull'ottica prospettica di cui al comma 3-b) che discende di fatto anche dalla nuova definizione di "crisi". Tale aspetto rende il ruolo degli strumenti di programmazione e controllo di gestione ancora più centrale.


Ogni azienda si deve dunque dotare di una "cassetta degli attrezzi" in cui accanto a strumenti di analisi dei dati storici (analisi andamentale e KPI's) si dovranno trovare anche alcuni early warning tools di monitoraggio prospettico della tesoreria (budget di cassa) e degli equilibri economici, patrimoniali e finanziari (business plan) con cui monitorare non solo su base semestrale (come imposto dall'art 2381 c.c.), ma più puntualmente con la periodicità richiesta dalla natura dell'attività imprenditoriale, la gestione aziendale e verificare le circostanze e condizioni oggettive che evidenziano lo stato di crisi.



Il vecchio adagio "Prevenire è meglio che curare" è più che mai tornato in auge, sta alle imprese italiane il compito di farne un mantra da rispettare

REGISTRAZIONI E FALLIMENTI IMPRESE

fonte: Istat



BUSINESS PLAN

DEVE ESSERE MONITORATO IN RELAZIONE ALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA

I segnali di allarme.

In aggiunta, al comma 4 dell'art. 3 CCII, il legislatore fornisce una serie di segnali di allarme che farebbero presumere uno stato di crisi e in concomitanza dei quali l'imprenditore si dovrebbe attivare senza indugio per la risoluzione della crisi, tra cui l'esistenza di debiti retributivi e commerciali scaduti, esistenza di esposizioni nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari nonché dei creditori pubblici qualificati (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate e Riscossione).

Ciò che ne deriva è un meccanismo di alert e segnalazioni provenienti sia dall'interno dell'azienda (imprenditore e organo di controllo) che dall'esterno (creditori pubblici qualificati e banche) che, se adeguatamente messo in moto, dovrebbe contribuire ad una proattività in caso di difficoltà e un tempestivo accesso agli istituti deflattivi della crisi.

Il vecchio adagio "Prevenire è meglio che curare" è più che mai tornato in auge, sta alle nostre imprese il compito di farne un mantra.